



*Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali*

Lo status di disoccupazione tra legislazione statale e provvedimenti regionali

di DOMENICO GAROFALO

Sommario: Introduzione: 1) La nozione di «soggetto svantaggiato»; 1.1.) I detenuti e gli internati; 1.2.) I disabili; 1.3.) Gli extracomunitari; 1.4.) Lo svantaggio connesso a particolari condizioni personali, familiari e professionali; 2.) La nozione di «privo di lavoro»; 3.) La nozione di «disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa»; 4.) Il «Patto di servizio» nella regolamentazione regionale; 5.) La nozione di «giustificato motivo» in relazione alla mancata presentazione; 6.) Le nozioni di «disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa» e di «congruità dell'offerta lavorativa»; 7. La nozione di lavoro o reddito «precario»; 8.)Status di disoccupazione e godimento dei trattamenti previdenziali: un sofferto rapporto tra le fonti statale e regionale.

Working paper n. 16/2005

Pubblicazione registrata il giorno 11 novembre 2001
presso il Tribunale di Modena. Registrazione n. 1609

Introduzione

Di disoccupazione, con riferimento sia all'attività dei servizi all'impiego sia all'erogazione dei trattamenti previdenziali, si è già avuto occasione di trattareⁱ; ciononostante può essere utile ritornare sul tema, sotto entrambi i profili, tenendo conto delle novità legislative e amministrative, intervenute nell'ultimo biennio specie ad opera della Regioni, competenti ad adottare la normativa di dettaglio, come si evince dall'*incipit* dell'art.1, d.lgs.181/00. Ed infatti quest'ultimo, paradigmatica espressione della previsione costituzionale che assegna allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente (art.117, co.3 Cost.) (*infra*), enuncia una serie di nozioni, che si vanno qui di seguito a rileggere, alla luce del contributo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, da cui è promanata una risposta, abbastanza omogenea, ai vari interrogativi suscitati da quelle nozioniⁱⁱ.

1.) La nozione di <<oggetto svantaggiato>>

Nella norma di apertura, il d.lgs.181/00 enuncia tra le proprie finalità quella di stabilire "i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro...", selezionando poi, attraverso la loro definizione, quattro categorie di persone svantaggiate destinatarie delle misure, e cioè i giovani; i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata; le donne in reinserimento lavorativoⁱⁱⁱ.

Si tratta, di un numero abbastanza esiguo di categorie, come emerge dal confronto con quelle previste, ad esempio, dall'art.54 del d.lgs. 276/03, sul contratto di inserimento, e, ancor più, dall'art. 2 del Reg. (CE) 12.12.2002, n. 2204^{iv}.

Il ristretto numero di soggetti svantaggiati, individuati dal d.lgs. n. 181/00, giustificabile per la limitata portata del provvedimento nella sua versione originale^v, non lo è più alla luce delle significative modifiche ed integrazioni ad esso apportate dai d.lgs. n. 297/02 e n. 276/03 (specie in tema di sanzioni amministrative), facendolo assurgere al rango di fonte che enuncia disposizioni di principio per la legislazione regionale concorrente, se non addirittura di fonte che determina i livelli essenziali in materia (*infra*)^{vi}.

Ci si è domandato quindi, se l'elenco contenuto nel d.lgs.181/00 fosse tassativo o meramente esemplificativo, potendosi, in tale ultimo caso, ricomprendere tra i soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro, che i servizi per l'impiego hanno l'obbligo di fornire (*infra*), anche ulteriori categorie di svantaggiati. Una risposta affermativa a tale domanda promana dai provvedimenti regionali, che affiancano alle quattro categorie prima richiamate, quelle dei detenuti ed internati; dei disabili, degli extracomunitari ed in alcuni casi, di soggetti portatori di particolari condizioni personali, familiari e professionali^{vii}.

1.1) I detenuti e gli internati

Confermando quanto detto in altra occasione^{viii} e, cioè, la perdurante vigenza dell'art.19, co.2, l. n. 56/87, nonostante la soppressione delle liste di collocamento, la condizione di detenuto ed internato è compatibile con lo stato di disoccupazione^{ix}. Ed infatti, lo stato di disoccupazione di questi soggetti viene accertato mediante una

1.2.) I disabili

dichiarazione di disponibilità rilasciata alla direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al Centro per l'impiego, nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al *curriculum* scolastico e professionale, anche con uso della rete *E-Labor*.

I servizi per l'impiego, ricevuta la dichiarazione di disponibilità, procedono alla registrazione nell'anagrafe e alla redazione della relativa scheda professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro, secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario; in caso di occupazione, si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione; i detenuti e gli internati che entro 15 giorni della scarcerazione presentino, al Centro per l'impiego competente per territorio, la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione^x.

Per quanto riguarda i disabili, l'intervento regolativo delle Regioni é rivolto essenzialmente all'adattamento del servizio pubblico alla condizione di disabilità, prevedendosi per esempio, che *"le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello stato di disoccupazione, per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette a limitazione della mobilità personale"*, anche in deroga alla disciplina generale^{xi}.

Inoltre, il limite di reddito annuale per la conservazione dello stato di disoccupazione è elevato a €. 10.000,00, al lordo delle ritenute fiscali, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT^{xii}.

Ancora, l'eventuale congrua offerta di lavoro deve essere necessariamente compatibile con la condizione personale del disabile^{xiii}.

In qualche caso, si prevede, poi, che ai soggetti cancellati dall'elenco *ex art. 8 l. n. 68/99*, per perdita dei requisiti a seguito della riduzione dello stato invalidante, può essere riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata nell'ambito della lista speciale, purché gli stessi presentino la dichiarazione di immediata disponibilità entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza^{xiv}.

A tale riguardo, va detto che per i disabili si pone il problema della compatibilità della dichiarazione di disponibilità con l'iscrizione nelle liste *ex art. 8 l. n. 68/99*. In alcuni provvedimenti regionali^{xv} si è adottata una soluzione di compromesso, prevedendosi l'obbligo della dichiarazione di disponibilità, a partire dal 31/10/2003, solo per i nuovi iscritti, mentre quelli già iscritti nell'elenco speciale, sono inseriti d'ufficio in quello anagrafico, sicché il lavoratore disabile può usufruire dei medesimi servizi offerti dai servizi per l'impiego a tutti gli altri lavoratori in possesso dello stato di disoccupazione.

Ove poi sulla base di idonea certificazione sanitaria, il disabile risulti non idoneo a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla disabilità, esso conserva lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei suoi confronti l'erogazione dei servizi, fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi gli consentano di essere nuovamente in grado di svolgere un'attività lavorativa conforme alle proprie capacità di lavoro^{xvi}.

Ai disabili già iscritti nell'elenco *ex art. 8, co. 1 della l. n. 68/1999*, che siano giudicati privi di capacità residue dagli organismi sanitari

competenti e che presentino la domanda per ottenere la pensione, viene sospeso lo stato di disoccupazione fino alla data di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda la perdita dello stato di disoccupazione, ci si è domandato se rispetto alla norma generale posteriore, *sub art.* 4, co. 1 lett. b) e c), d.lgs. n. 181/00, prevalga quella speciale anteriore, *sub art.* 10, co. 6 l. n. 68/99, secondo cui viene cancellato dalle liste per sei mesi il disabile che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto, corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste. La risposta al quesito da parte della disciplina regionale, emanata in attuazione del d.lgs. n. 181/00, è decisamente orientata nel senso della prevalenza della norma speciale, anche quando in luogo del rinvio secco alla stessa^{xvii}, si è optato per una regolamentazione più dettagliata, con l'intendimento di operare un raccordo tra le due discipline^{xviii}. In ogni caso sono apprestate per il disabile specifiche misure di politica attiva e verifiche di disponibilità dello stesso, ai sensi della l.n. 68/99^{xix}.

1.3) Gli extracomunitari

Anche per questa categoria le regioni sono intervenute, istituendo un raccordo tra lo *status* di disoccupato e la condizione che regola la permanenza legittima degli stessi sul territorio.

Ed infatti, si è previsto che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell'elenco anagrafico per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Inoltre, in ossequio al principio di parità di trattamento, all'extracomunitario, se regolarmente soggiornante, devono essere erogati i medesimi servizi garantiti ai cittadini comunitari, sicché esso, previa esibizione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico, anche se già occupato, e rendere la dichiarazione di disponibilità, una volta perduto il lavoro^{xx}.

1.4.) Lo svantaggio connesso a particolari condizioni personali, familiari e professionali

Come già anticipato, nella regolamentazione regionale si rinvencono azioni mirate in relazione a particolari condizioni personali, familiari e professionali dell'utente dei servizi all'impiego. In un caso si gradualizza l'intervento dei servizi per l'impiego, individuando tre diverse situazioni^{xxi}.

Per le persone con precedenti esperienze di lavoro o inoccupate, che dispongono di risorse familiari e ambientali e di un buon livello di risorse personali di istruzione e qualificazione, con adeguata capacità di iniziativa autonoma e alta motivazione alla ricerca del lavoro, sono sufficienti azioni di informazione, consulenza orientativa, e assistenza nella ricerca del lavoro.

Viceversa in favore degli inoccupati, con esperienze di lavoro frammentarie, con modeste risorse familiari e sociali, con bagaglio limitato di istruzione e qualificazione, con difficoltà di iniziativa autonoma e scarsa motivazione alla ricerca del lavoro, è necessario

stabilire un percorso assistito, che si basi sul bilancio di competenze e che preveda azioni di assistenza e di sostegno ricorrenti e la disponibilità di adeguate risorse di supporto, strumentali e professionali.

Infine, per chi a causa del prolungato stato di inoccupazione o disoccupazione, o per esperienze di lavoro insoddisfacenti, associate a difficoltà ambientali, familiari e personali, ad eventi critici nel percorso di socializzazione o nell'esperienza lavorativa, sia portatore di difficoltà notevoli nella ricerca di lavoro, è necessario individuare percorsi personalizzati, intensivi e continuativi, mirati sulle specifiche situazioni, che siano adeguati alle particolari caratteristiche del disagio della persona e dispongano di risorse professionali multidisciplinari, nonché dell'eventuale supporto di servizi e strutture sociosanitarie esterne.

2.) La nozione di << privo di lavoro >>

Alla nozione di "disoccupato o in cerca di prima occupazione", che dava diritto all'iscrizione nella 1^a classe delle liste di collocamento^{xxii}, la nuova disciplina ha sostituito quella di <<privo di lavoro>>, specificata poi nell'altra successiva di <<disoccupati di lunga durata>>, con la quale si riconosce lo *status*, a coloro che da più di dodici mesi, o da più di sei mesi se giovani, hanno perso un posto di lavoro, ovvero hanno cessato un'attività di lavoro autonomo^{xxiii}. Analizzando alcuni provvedimenti regionali^{xxiv}, tale qualifica viene riconosciuta anche a coloro che producono un reddito entro il limite fiscalmente non imponibile e comunque esente (*infra*)^{xxv}, in tal modo fornendo una risposta alla domanda se il reddito esente sia utile solo per conservare o anche per acquisire lo *status* di disoccupato^{xxvi}.

3.) La nozione di <<disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa>>

Prima della novellazione del 2002, il d.lgs. n. 181/00, stabiliva che era disoccupato colui che era immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa. Tale previsione, invero, non era molto dissimile da quella contenuta nell'art.12 della l. n. 56/87, che sanzionava con la cancellazione dalle liste (e, conseguentemente, con la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione) il lavoratore che, senza giustificato motivo, non rispondesse alla convocazione ovvero rifiutasse un posto di lavoro a tempo indeterminato, seppur corrispondente ai suoi requisiti professionali.

Con il d.lgs. n. 297/02, si è definito lo stato di disoccupazione come "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite coi servizi competenti"^{xxvii}.

Ragionando su tale novità^{xxviii}, si era sostenuto che si trattava di una disponibilità a partecipare a tutte le misure formative finalizzate al reinserimento del disoccupato nel mercato del lavoro (occupabilità), sanzionata, con la perdita dello *status*, in caso di mancata presentazione <<senza giustificato motivo>> (*infra*) alla convocazione del servizio competente, nell'ambito delle misure di prevenzione *ex art.* 3 d.lgs. n. 181/00^{xxix}.

Si era evidenziato, altresì, come tale disposizione presentasse tre grosse carenze, e cioè la mancata previsione della "congruità" dell'offerta formativa (a differenza di quella lavorativa); la mancata indicazione dell'ubicazione dell'offerta stessa, ai fini del legittimo rifiuto;

4.) Il <<Patto di servizio>> nella regolamentazione regionale

ed infine, la mancata previsione dell'ipotesi della frequenza irregolare. Invero, il problema non sussisteva per tutti i percettori di trattamenti previdenziali, essendo disciplinate nella regolamentazione in materia tutte e tre le situazioni appena descritte (*infra*); sussisteva, viceversa, per quei soggetti che non percepissero i trattamenti previdenziali.

A colmare tale lacuna ha provveduto qualche Regione che, proprio in relazione alla ricerca attiva del lavoro da parte del soggetto disoccupato, prevede che i servizi competenti concordino con il disoccupato l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio, formazione professionale, tirocini, preselezione), alla cui partecipazione è collegata la verifica per la permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente la perdita dello stesso.

Le preferenze e le opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della individuazione delle misure concordare con il Servizio ovvero della formulazione di una congrua offerta di lavoro^{xxx}.

In assenza di specificazioni all'interno del d.lgs.181/00, si è posto il problema della sussistenza, in capo ad alcune categorie di soggetti, di un obbligo a rendere la dichiarazione di disponibilità per ottenere lo *status* ovvero delle modalità con cui effettuarla^{xxxi}.

Ci si riferisce in primo luogo ai minori, ovviamente capaci al lavoro e che devono adempiere al diritto - dovere di istruzione e formazione, per i quali la dichiarazione di disponibilità deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale^{xxxii}.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, indipendentemente dalla percezione o meno della relativa indennità, si è esclusa la dichiarazione di disponibilità, in quanto la stessa è implicita nell'iscrizione^{xxxiii}.

Per quel che riguarda, poi, i lavoratori agricoli, le regioni hanno predisposto, di fatto, un'ulteriore tutela in loro favore, prevedendo che "fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro può essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo nell'eventualità che intendano stabilizzare o migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo^{xxxiv}.

Infine, si è previsto che, a seguito dell'abrogazione dell'art.11, co.3, L. 264/49, anche il personale avente funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione^{xxxv}.

Il d.lgs.181/00, come modificato dal d.lgs.297/02, stabilisce quali siano i servizi "minimi" che i Centri per l'Impiego devono garantire agli utenti, rimettendo, poi, alle Regioni il compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, potendosi, ampliare la gamma delle misure da rendere in favore dei disoccupati. L'intervento pubblico garantito *ex lege* consiste nel sottoporre il disoccupato ad interviste periodiche; a colloqui di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; a proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione ovvero di riqualificazione professionale.

Funzionale al godimento di queste misure di politica attiva del lavoro è la stipulazione del "Patto di Servizio" che non si ritiene, però, condizione per ottenere lo *status*, in quanto questo si acquisisce solo

con la presentazione dell'interessato presso il servizio competente, accompagnata da una dichiarazione circa l'attività svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa^{xxxvi}. In realtà, non si tiene conto, in tal modo, del terzo requisito, che è quello della ricerca attiva del lavoro "secondo modalità definite coi servizi competenti".

La regolamentazione regionale dispone che le modalità di fruizione delle misure vengono definite attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio, per cui sembra che sottoscrivere quest'ultimo sia una delle condizioni per l'acquisizione dello *status*. Tanto è vero che in alcuni casi si afferma che l'accertamento dello *status* si completa con la sottoscrizione del patto, sicché non si è disoccupato fin quando non si definiscono coi servizi competenti le modalità di ricerca attiva del lavoro^{xxxvii}.

Come detto, il d.lgs. 181 consente alle Regioni la possibilità di apprestare un servizio che, in concreto, sia idoneo a "contrastare la disoccupazione di lunga durata". L'intervento regionale ha introdotto il c.d. "Patto di servizio", che costituisce lo strumento, in alcuni casi vincolante^{xxxviii}, che consente al servizio competente e alla persona in cerca di lavoro di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci assunti ai sensi dell'art.2 del d.lgs.181/2000; non è altro, quindi, che il documento che definisce in modo dettagliato il percorso di fruizione dei servizi da parte della persona (dati anagrafici, sanzioni, tempi di monitoraggio ecc.)^{xxxix}.

Giustamente si è sostenuto che "nella prospettiva della realizzazione di una politica attiva, si è ridefinito lo stato di disoccupazione, operando un profondo rivolgimento del rapporto utente/servizi per l'impiego^{xl}. Quali siano i meccanismi che caratterizzano tale rapporto e la sua qualificazione lo si può dare ormai per acquisito. Resta ancora da esplorare il profilo patologico e, cioè, quale sia la sanzione a carico di ognuno dei "contraenti" ove non adempia al proprio obbligo. A *latere* dell'utente, sembra convincente la riflessione di chi, trattando di perdita dello *status*, afferma che la stessa più che una sanzione, costituisce la presa d'atto della indisponibilità dell'utente e, quindi, una presunzione di mancanza di un effettivo bisogno^{xli}. Sul versante dei servizi per l'impiego, l'offerta delle misure di politiche attive del lavoro costituisce indiscutibilmente un obbligo, come testimoniano numerose disposizioni legislative, con l'effetto che l'inadempimento non può non essere risarcibile^{xlii}.

5.) La nozione di <<giustificato motivo>> in relazione alla mancata presentazione

Nel prevedere la perdita dello stato di disoccupazione <<in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente>>, il d.lgs. n. 181/2000, non specifica quali eventi possono costituire <<giustificato motivo>>. Anche a tale lacuna ha sopperito la disciplina regionale, prevedendo in alcuni casi che "*deve intendersi per giustificato motivo qualsiasi fatto o evento oggettivamente impeditivo e che abbia le caratteristiche della imprevedibilità nonché della comprovabilità. Ad ogni modo entro 15 giorni dalla cessazione del fatto e delle circostanze impeditive la persona interessata dovrà presentarsi presso il Servizio competente e fornire idonea documentazione, pena la perdita dello status di disoccupato*"^{xliii}; in altri casi, si è affermato che con l'espressione "giustificato motivo" si fa riferimento alla malattia, all'infortunio, alla leva, al servizio civile, allo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria,

6.) Le nozioni di <<disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa>> e di <<congruità dell'offerta lavorativa>>

ovvero a tutti i casi di limitazione per legge della mobilità personale^{xliv}. In ogni caso l'interessato ha l'obbligo di inviare tempestivamente adeguate documentazioni, idonee a valutare l'effettiva esistenza del giustificato motivo^{xlv}.

Sussiste, poi, in capo al lavoratore convocato e che non si possa presentare per giustificato motivo alla data fissata, la possibilità di presentarsi all'Ufficio entro 15 giorni, decorrenti dalla data originariamente fissata per la presentazione. Per ragioni certificate da dichiarazione rilasciata da una struttura pubblica, la presentazione all'Ufficio deve avvenire nel termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal venir meno delle cause che hanno impedito al soggetto di presentarsi il giorno originariamente prefissato, pena la perdita dello stato di disoccupazione^{xlvi}.

Alcune regioni, inoltre, da un lato, delegano alle Province la possibilità di prevedere altre ipotesi di giustificato motivo^{xlvii}; dall'altro lato, dispongono che la persona che abbia perso lo stato di disoccupato in caso di mancata presentazione, non può rendere, per un periodo di due mesi, nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche dietro trasferimento di domicilio^{xlviii}.

Sulla nozione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa è fondamentale il contributo offerto dalle Regioni, le quali hanno precisato che non è consentito apporre alcuna condizione alla disponibilità, sotto i profili oggettivo e soggettivo; in relazione al primo profilo, la dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata né ad alcune tipologie di lavoro né al settore produttivo^{xlix}; sotto il secondo profilo, che non deve sussistere una condizione che impedisca all'interessato di poter accedere immediatamente al lavoro, quale può essere quella di essere studente di scuola media superiore, impegnato nella frequenza quotidiana delle lezioni^l. Per i minori, come già detto, la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Alla disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa si collega la nozione di <<congruità dell'offerta lavorativa>>, che viene determinata tenendo conto dell'anzianità di disoccupazione, del bagaglio di professionalità e delle condizioni familiari e personali dell'utente, nonché differenziata tra persone disoccupate e inoccupate.

Dall'analisi della regolamentazione sul punto adottata dalle Regioni e dalle Province Autonome è possibile enucleare tre criteri di valutazione della congruità.

In linea generale l'offerta fatta a persone disoccupate, per essere "congrua", deve risultare idonea in relazione a parametri di professionalità, nonché di reddito percepibile.

Sotto il primo profilo, risponde a congruità un'offerta di lavoro conforme alle disponibilità espresse dal disoccupato, ovvero omogenea alle esperienze lavorative in precedenza svolte^l. Nei confronti delle persone inoccupate risponde, invece, al requisito di congruità una offerta rispondente alle disponibilità espresse, ovvero attinente alla formazione professionale e/o scolastica maturata.

Sotto l'altro profilo, invece, la "congruità" è data dalla garanzia di una retribuzione, connessa alla "offerta di lavoro", non inferiore entro una percentuale che varia da regione a regione^{lii}, rispetto a quella percepita

immediatamente prima dell'acquisizione dello stato di disoccupazione^{liii} e autocertificata dall'interessato. Il rapporto fra le due retribuzioni è calcolato sulla base del trattamento economico onnicomprensivo al lordo delle ritenute fiscali, anche plurimensile, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Lo scarto percentuale viene elevato trascorso il primo periodo dall'inizio dello stato di disoccupazione^{liv}.

Secondo criterio di valutazione della congruità dell'offerta è quello connesso alla durata del rapporto di lavoro che viene proposto al disoccupato, prevedendosi che è congruo un rapporto che sia a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (ora somministrato), con durata del contratto a termine o della missione superiore almeno a 8 mesi (240 gg di calendario), ovvero a 4 mesi (120 gg di calendario) se si tratta di giovani d'età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti^{lv};

Terzo criterio per valutare l'offerta di lavoro, è quello della distanza dal luogo di residenza o domicilio del disoccupato, misurata in chilometri^{lvi} ovvero in tempo di percorrenza utilizzando mezzi di trasporto pubblici^{lvii}. Tale criterio varia tra regione e regione, in relazione alla diversa conformazione geografica delle stesse.

Nella valutazione della congruità possono rilevare alcune condizioni quali l'essere donne in reinserimento lavorativo, oppure persona che ha cessato il rapporto di lavoro per motivi legati alla nascita o all'adozione di un figlio, oppure persona di età superiore a 50 anni priva di assistenza sociale o previdenziale, oppure disabile avente titolo al collocamento mirato, ai sensi dell'art.12 L.68/99^{lviii}.

Criteri ulteriori per valutare la congruità dell'offerta, rispondenti alle peculiarità del mercato del lavoro locale, possono essere individuati dalle Province, previa concertazione con le parti sociali.

Ovviamente le delibere regionali hanno previsto che ove istituito il Patto di servizio, la congruità delle offerte lavorative deve essere valutata in relazione al contenuto dello stesso^{lix}.

L'accettazione dell'offerta di lavoro determina la perdita dello *status* in caso di dimissioni durante il periodo di prova relativamente a proposte di lavoro accettate, per almeno due volte consecutive^{lx}. Inoltre, perde lo stato di disoccupazione anche il soggetto che è assente ingiustificato alla prova selettiva e/o colui che non prende servizio presso un'amministrazione pubblica^{lxi}. Infine, perde lo stato di disoccupazione chi si rifiuta di sottoscrivere il patto di servizio^{lxii}.

La persona che perde lo stato di disoccupazione, perché senza giustificato motivo rifiuta una <<congrua>> offerta di lavoro, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi^{lxiii}.

A livello di impugnazione del provvedimento che decreta la perdita dello stato di disoccupazione, si prevede che lo stesso è disposto dalla Provincia, con atto motivato^{lxiv}; l'utente può richiedere alla Provincia stessa un riesame dell'atto entro 10 giorni dalla sua notifica^{lxv}; nelle more del termine per la suddetta richiesta e, fino all'avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto resta sospesa^{lxvi}. Qualora tale atto sia confermato si può ricorrere in sede giurisdizionale.

7.) La nozione di lavoro o reddito <<precario>>

L'impostazione "pro-attiva" della tutela apprestata in favore del disoccupato, emerge dalla nozione di lavoro o reddito "precario" che consente non solo il mantenimento ma benanche l'acquisizione dello *status*.

Per la specificazione di tale nozione, prima ancora delle Regioni è intervenuta la Conferenza Unificata, che con l'Accordo del 10/12/2003 (art.1), ha chiarito alcuni punti.

Per quanto riguarda le tipologie di reddito, si è puntualizzata la distinzione tra lavoro subordinato e assimilato (co.co.co/co.co.pro.) e lavoro autonomo, ai fini del reddito che consente di acquisire o mantenere lo *status* di disoccupazione.

Il periodo di riferimento è individuato nell' anno solare in corso.

Nel caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo non potrà superare l'importo maggiore, cioè quello di €. 7.500,00, fermo restando il limite per ciascuna tipologia di reddito^{lxvii}.

Al limite reddituale generale si possono addizionare, rimanendo irrilevanti ai fini della conservazione dello *status*, tre tipologie di reddito e cioè quelli derivanti da lavoro socialmente utile; da un rapporto che pur in presenza di una prestazione lavorativa, non si configura come un rapporto di lavoro subordinato; ed infine da lavoro occasionale accessorio^{lxviii}.

L'Accordo del 10.12.2003 risolve, poi, il problema dell'incidenza del reddito prodotto sulla previsione, ex art. 4, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 181/2000, della sospensione dello *status* di disoccupazione, ove accettata un'offerta a tempo determinato o di lavoro temporaneo, (ora somministrato) di durata inferiore a otto mesi ovvero a quattro se si tratta di giovani. Nel concorso dei due limiti temporale e reddituale, prevale quest'ultimo, operando quindi la conservazione e non anche la sospensione dello *status*, che è, invece, sarà accordata nella ipotesi inversa.

I provvedimenti regionali, intervenuti anche su questo tema, hanno specificato che il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, per cui comprende anche le eventuali proroghe; una volta cessato il rapporto di lavoro, l'anzianità di disoccupazione riprende a decorre d'ufficio^{lxix}.

Per provare il mancato superamento del reddito minimo, è consentita l'esibizione dei prospetti paga o, eventualmente, delle dichiarazioni del datore di lavoro, ovvero un'autocertificazione in caso di svolgimento di lavoro autonomo o di libere professioni.

Sul corpo di questa regolamentazione di dettaglio, concordata in sede di Conferenza Unificata, si è innestato l'intervento regolativo delle Regioni, che in più punti se ne è discostato^{lxx}, in alcuni casi con scelte di dubbia legittimità, ove si riconnetta a tale regolamentazione la valenza di <<principi fondamentali>>^{lxxi}.

A proposito del reddito esente, dai provvedimenti regionali emergono due indicazioni interessanti. In primo luogo, l'effettivo superamento della soglia annuale di reddito comporta il non riconoscimento di periodi di lavoro precedentemente considerati compatibili con lo stato di disoccupazione nell'anno di riferimento, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione presuntiva abbia dato titolo al riconoscimento di eventuali incentivi previsti dalla legislazione statale o dalla normativa provinciale in caso di assunzione^{lxxii}.

La seconda previsione da segnalare è quella secondo cui la persona in stato di disoccupazione dovrà rendersi comunque disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, secondo modalità

8.) Status di disoccupazione e godimento dei trattamenti previdenziali: un sofferto rapporto tra le fonti statale e regionale.

definite con il Servizio competente, anche nel caso di attività lavorativa che non determini la perdita dello stato di disoccupazione^{lxxiii}.

La vecchia disciplina sul collocamento poneva, espressamente, a carico del disoccupato l'obbligo, *ex art.15, co.3, L. 56/87*, di comunicare mensilmente, o nel diverso termine fissato dalla Commissione regionale per l'impiego, la permanenza dello stato di disoccupazione, pena, in mancanza, e salvo giustificato motivo, la cancellazione dalle liste e, conseguentemente, la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione^{lxxiv}.

Siffatto obbligo, non espressamente disciplinato dal d.lgs.181/00, compare nei provvedimenti regionali, a proposito del lavoro precario, prevedendosi l'obbligo del lavoratore di comunicare, a conclusione di ogni rapporto di lavoro che gli garantisce la conservazione dello *status*, che il reddito annuale è inferiore alle soglie fissate^{lxxv}.

In caso di attività lavorativa per la quale non sia prevista l'obbligatorietà di comunicazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve dichiarare, nell'anno solare in corso, tale attività e la sua natura^{lxxvi}.

L'analisi del contributo delle Regioni in tema di accertamento dello stato di disoccupazione e di servizi per l'impiego, consente di sviluppare una riflessione conclusiva sulla valenza dei principi in materia enunciati nel d.lgs.181/00 e, quindi, sui limiti in cui è consentito un intervento regionale, tenendo conto che il d.lgs. 181/00 e quello 297/02, modificativo del primo, si collocano temporalmente a cavallo della riforma del Titolo V della Costituzione.

In un recente contributo sul tema dei servizi per l'impiego, si è attribuito al d.lgs.181/00 il valore di disposizione di principio per la legislazione regionale concorrente; esso, anzi, costituirebbe espressione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei livelli essenziali, con l'effetto che non solo è giustificata l'analiticità dell'intervento statale, ma addirittura, che quello regionale può avere un contenuto ampliativo solo del servizio e non anche delle condizioni per l'acquisizione e la perdita dello stato di disoccupazione, dovendosi considerare queste ultime come un profilo necessario della disciplina del livello essenziale^{lxxvii}. Un esempio può aiutare a verificare la fondatezza di tale opzione interpretativa; si ipotizzi che le Province autonome di Trento e Bolzano prevedano un colloquio di orientamento entro due settimane dall'inizio dello stato di disoccupazione, così "migliorando" la previsione *sub art.3, lett. a)*, d.lgs. 181/00, e poi successivi colloqui ogni due settimane; un siffatto intervento sarebbe senz'altro migliorativo, perché renderebbe più efficiente il servizio; ma se il disoccupato (felicitemente occupato irregolarmente) non si presentasse ai colloqui, non dovrebbe scattare secondo tale impostazione a carico dello stesso alcuna sanzione, perché ciò colliderebbe col d.lgs.181/00. In realtà, al fondo della tesi in esame si annida un equivoco, frutto della "vecchia" cultura e, cioè, la scissione tra il servizio da rendere al disoccupato, questo migliorabile, e gli obblighi a carico di quest'ultimo, questi non incrementabili per la natura vincolante del d.lgs.181/00. Si può sostenere, invece, che i profili sono strettamente ed intimamente connessi: più efficiente è il sistema, maggiori sono gli obblighi in capo al disoccupato, secondo uno schema non privatistico^{lxxviii}, ma pubblicistico, già operante da tempo in ambito previdenziale (si pensi all'esperienza dei L.S.U.)

Invero ad un intervento regionale che migliorando il servizio finisca col dilatare l'obbligo pro-attivo a carico dell'utente, potrebbe obiettarsi che in tal modo si inciderebbe sulla tutela previdenziale (trattamenti di disoccupazione) di esclusiva competenza statale. L'obiezione è agevolmente superabile sol ché si consideri che è stato il legislatore statale^{lxxix} a collegare il godimento dei trattamenti di disoccupazione allo *status*, la cui disciplina spetta alle Regioni.

Invero il problema della possibile non coincidenza tra gli obblighi di fonte statale e quelli di fonte regionale posti a carico dell'utente dei servizi per l'impiego, si ripropone se si sposta il ragionamento sulla non coincidenza tra tali obblighi e quelli posti a carico del percettore dei trattamenti di disoccupazione, specie alla luce dei recenti interventi legislativi in materia.

Le novità, anche se più che di novità può parlarsi di generalizzazione del regime già previsto nella l.n. 223/91 per i percettori dell'indennità di mobilità, conseguono all'emanazione di quattro norme e cioè gli artt. 3, co.137, l.350/03; 13 d.lgs.276/03, come modificato dal d.lgs.251/04; 1 *quinques* l.291/04; ed infine 13, co.2 e 9, l.80/05. Tali provvedimenti hanno creato un regime unico per tutti i trattamenti di disoccupazione, tenendone fuori la CIGS *ex* artt.1-3 l. 223/91, in base al quale la percezione del trattamento è subordinato al comportamento pro-attivo del disoccupato. Ebbene gli obblighi a carico di quest'ultimo si differenziano da quelli previsti dai provvedimenti regionali in materia di servizi per l'impiego. A titolo di esempio può richiamarsi il principio della "congruità" dell'offerta lavorativa sotto il profilo dell'ubicazione. Ed infatti, per la legislazione statale, le attività lavorative, per rispettare il suddetto principio, devono svolgersi in un luogo che non disti più di 50 km dal luogo di residenza e, comunque, raggiungibile, mediamente (novità introdotta con l'art.1-*quinques* della L.291/04), in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Esaminando, tra le tante, la delibera giunta della Provincia di Trento, questa riduce il raggio di distanza a 30 km e il tempo di percorrenza con mezzi pubblici a 60 minuti. Da ciò deriva che se si tengono distinte le due previsioni, l'effetto sarebbe che il rifiuto di un offerta lavorativa ubicata a 35 km dalla residenza consentirebbe al disoccupato di mantenere lo *status*, perdendo, però, il trattamento. Se non si volesse accettare tale soluzione, alquanto aberrante, si dovrebbe allora individuare un rapporto tra le due condizioni non antitetico ma sinergico, nel senso che la normativa statale fissa il classico "paletto" (per esempio 50 km), mentre quella regionale determina, in relazione alle caratteristiche del territorio, il criterio specifico, valido anche per godere degli ammortizzatori sociali; sicchè, nell'esempio poc'anzi fatto, l'offerta lavorativa nella provincia di Trento ad una distanza di 35 km dal luogo di residenza comporterebbe la conservazione sia dello *status* sia dei trattamenti previdenziali. Il problema, come si vede, non è più solo quello della unificazione della nozione di disoccupazione, già auspicata^{lxxx}, bensì del coordinamento tra quella, unica, di fonte statale e le regolamentazioni regionali.

ⁱ V. Garofalo D., *L'accertamento della disoccupazione*, in Lagala (a cura di), *Part-time e disoccupazione nella riforma degli ammortizzatori sociali*, Milano, Giuffrè, 2004, 101 ss..

-
- ⁱⁱ Tra i primi ad occuparsene v. Aurilio, *Le nuove regole sullo stato di disoccupazione*, in L.I. 2000, 14, 5 ss. e Fili, *L'avviamento al lavoro fra liberalizzazione e decentramento*, Milano, Kluwer, Ipsoa, 2002, spec. 14 ss. e 228 ss.
- ⁱⁱⁱ V. art. 1, co. 1, lett. b) e co. 2, d.lgs. n. 181/00.
- ^{iv} V. l'art. 2 del Regolamento che, dandone la definizione, individua le categorie di soggetti svantaggiati per la cui assunzione sono consentiti gli aiuti di Stato, senza l'obbligo di preventiva notifica.
- ^v Va ricordato che il d.lgs. n. 181/00, emanato in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) l.n. 144/99, conteneva inizialmente solo disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
- ^{vi} Così Liso, *I servizi all'impiego*, 2005 dattilo, 108.
- ^{vii} V. in tal senso l.r. FRIULI VENEZIA GIULIA 9.8.2005, n. 18 (art. 29); l.r. EMILIA ROMAGNA 1.8.2005, n. 17 (art. 11); l.r. MARCHE 25.1.2005, n. 2 (art. 20).
- ^{viii} V. Garofalo D., *L'accertamento*, op. cit., 113.
- ^{ix} In tal senso v. la DGR VENETO n.1837 del 18/6/2004.
- ^x Sul punto v. Regolamento regionale TOSCANA n.7 del 4/2/2004, emanato in attuazione della L. R. 26/7/2002 n.32, nonché la DGR ABRUZZO n.132 del 21/2/2005.
- ^{xi} V. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810 del 5/5/2003, come modificata dalla DGR n.901 del 10/5/2004; identica previsione è contenuta nella DGR CAMPANIA n.2104 del 19/11/2004.
- ^{xii} Così DGR PUGLIA n. 1643 del 4/11/2003. Va ricordato che il limite di reddito annuale compatibile con lo status di disoccupazione, è quello <<minimo personale escluso da imposizione>> [art. 4 co. 1 lett. a) d.lgs. 181/00].
- ^{xiii} V. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003, nonché DGR PUGLIA n. 1643/2003.
- ^{xiv} V. Decreto del Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287 del 5/9/2005, (art. 14, co. 3) che ha abrogato e sostituito quello n. 311 del 29/8/2003, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005.
- ^{xv} V., ad esempio, DGR PUGLIA n. 1643/2003.
- ^{xvi} V. Reg. TOSCANA n. 7/2004; uguale previsione è contenuta nella DGR ABRUZZO n. 132/2005.
- ^{xvii} In questo senso v. ad esempio il Reg. TOSCANA n. 7/2004, la DGR Abruzzo n. 132/2005 e il decreto del Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287/2005 (art. 12 co. 3, che rinvia per la perdita dello stato di disoccupazione all'art. 10, co. 6 l.n. 68/99).
- ^{xviii} E' quanto si ricava, ad esempio, dalla DGR UMBRIA n. 762 del 3/6/2004, adottata a modifica e integrazione della precedente n. 1087 del 21/7/2003, proprio per armonizzare quest'ultima col collocamento dei disabili, che pur dichiarando applicabile a questi ultimi l'art. 4 co. 1 lett. b) e c) d.lgs. n. 181/2000, adotta, poi, una disciplina ricalcata sull'art. 10, co. 6, l.n. 68/99 (pt. 2 allegato 2 che sostituisce il pt. 6 DGR n. 1087/2003).
- ^{xix} Per l'attuazione della l. n. 68/1999, la l.r. FRIULI VENEZIA GIULIA 9/8/2005 n. 18, assegna alle Province la pianificazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei disabili (art. 38); a tal fine, inserendo, con l'art. 43, gli artt. 14 *bis*, *ter* e *quater* nella l.r. n. 41/1996, si affida al SIL – Servizio di integrazione lavorativa, il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa, sostenuti anche finanziariamente dalla Regione. Analogamente le ll. rr. MARCHE 25.1.2005, n. 2 (art. 25) ed EMILIA ROMAGNA 1.8.2005, n. 17 (art. 17).
- ^{xx} Sul punto v. DGR EMILIA ROMAGNA n.810 del 5/5/2003; DGR PUGLIA n. 1643 del 4/11/2003; Reg TOSCANA n. 7 del 4/2/2004.; DGR BASILICATA n. 1645 del 5/7/2004; DGR ABRUZZO n. 132 del 21/2/2005.
- ^{xxi} V. DGR LIGURIA n. 811 del 11/7/2003.
- ^{xxii} V. art.10, co.1, lett. a) l. n. 56/1987.
- ^{xxiii} V. art. 1, co. 2, lett. c) e d), d.lgs. n. 181/2000.
- ^{xxiv} Sul punto v. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 e DGR PUGLIA n. 1643/03 nonché D.G.P. TRENTO n.731 del 2/4/2004, che, pur collegando il lavoro precario sia all'acquisizione sia alla conservazione dello status, poi, però, rapporta tale reddito precario al momento successivo alla dichiarazione di disponibilità (art. 3).
- ^{xxv} V. art. 11 (art.10-*bis*) T.U.I.R.
- ^{xxvi} Soluzione condivisa da Liso, *I servizi all'impiego*, 2005 nota 46 (dattilo); va doverosamente segnalato che, prima degli interventi regionali, chi scrive aveva espresso una opinione diversa (*L'accertamento*, op. cit., 104 e 111).
- ^{xxvii} V. art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. 181/00, come modificato dall'art. 1 d.lgs. n. 297/2002.
- ^{xxviii} V. Garofalo D., *Formazione e lavoro tra diritto e contratto*, Cacucci, Bari, 2004, 293.
- ^{xxix} V. art.4, co.1, lett. b) d.lgs. n. 181/2000.
- ^{xxx} Sul punto cfr. il decreto del Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287 del 25/9/2005; la DGR CAMPANIA n.2104 del 19/11/2004, nonché la DGR PUGLIA n.1643 del 4/11/200, le quali, al pari del provvedimento della regione EMILIA ROMAGNA, non parlano del patto di servizio, ma genericamente, di politiche attive.
- ^{xxxi} Sul punto v. l'Accordo in Conferenza Unificata 10/12/2003 (art.3).
- ^{xxxii} V. art.5 d.P.R. n. 445/2000.

xxxiii V. la DGR LOMBARDIA n. 7 del 23/12/2003; il Reg. Regionale TOSCANA n. 7 del 4/2/2004; la DGR BASILICATA n. 1645 del 5/7/2004; la DGR PUGLIA n.1643/03; la DGR ABRUZZO n.132 del 21/2/2005; la DGR EMILIA ROMAGNA 810/03; un cenno merita il d.P.R. Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287 del 5/9/2005, n. 287, secondo cui i soggetti iscritti nelle liste di mobilità sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, all'interno del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché la modifica della relativa situazione a seguito della gestione delle lista stessa.

xxxiv V. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 e DGR PUGLIA n. 1643/2003.

xxxv Sul punto cfr. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/03; DGR LIGURIA n. 811/2003 e DGR PUGLIA n.1643/03.

xxxvi V. Liso, op. cit., 106.

xxxvii V. DGR VENETO n. 1837 del 18/6/2004 (All. A pt. 3.3).

xxxviii V. la DGR LOMBARDIA n. 7/2003.

xxxix Vedi anche il Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro" adottato in attuazione della DGP TRENTO n. 731 del 2/4/2004; la DGR VENETO n.1837 del 18/6/2004, che prevede, nello specifico, la predisposizione del c.d. "PAI – Piano d'azione individuale", attraverso il quale il lavoratore, reso edotto dei diritti e dei doveri previsti dall'ordinamento, si impegna a svolgere le attività di ricerca attiva che verranno concordate con il servizio e, d'accordo con l'operatore, stabilisce le azioni di ricerca e le misure di politica attiva; la DGR BASILICATA n.1645 del 5/7/2004, che prevede, appunto, la predisposizione del "Patto di servizio", avente per oggetto lo svolgimento di un'attività di orientamento e/o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali e/o di formazione e/o di riqualificazione e/o di tirocinio e/o di altre forme di inserimento lavorativo; il decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 11 del 17/1/2005 e da ultimo, la DGR ABRUZZO n.132 del 21/2/2005. Da segnalare, poi, la previsione contenuta nella DGR LIGURIA n.811 del 11/7/2003, che dal punto 1.5.7 al punto 1.5.10, parla dettagliatamente del "Patto per la ricerca occupazionale" (da ora in poi PRO).

xl V. Liso, cit., nota 104 (dattilo).

xli V. Liso cit. nota 110 (dattilo).

xlii Sul punto cfr. Rusciano M., *Il lavoro come diritto: servizi per l'impiego e decentramento amministrativo*, in R.G.L., 1999, 3, 35 e ss., secondo il quale "v'è l'esistenza di un diritto a che la struttura amministrativa preposta alla politica attiva del lavoro sul territorio ponga in essere ogni mezzo per agevolare l'immissione dell'aspirante lavoratore nel mercato del lavoro, a cominciare dall'informazione tempestiva circa il fabbisogno professionale in una certa area geografica... non è un'ipotesi peregrina quella di affermare la responsabilità civile della pubblica amministrazione che, ad esempio, non ha indicato al disoccupato richiedente l'esistenza di un posto di lavoro adeguato alle sue esigenze".

xliii V. DGR LIGURIA n. 811/2003 (punto 1.7.3).

xliv Così DGR BASILICATA n.1645/2004.

xlv Ad esempio la DGR UMBRIA n. 1087/2003, come modificata dalla DGR n.762/2004, prevede il termine perentorio di 5 giorni.

xlvi V. d.P.R Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287/2005 nonché DGR ABRUZZO n. 132/2005.

xlvii Si veda per esempio la DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003, come modificata dalla DGR n.901 del 10/5/2004.

xlviii Cfr. la DGR LIGURIA n. 811/2003, nonché il D.P.P. Bolzano n.11 del 17/1/2005.

xlix Sul punto cfr. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 cit. e DGR PUGLIA n.1643/03 cit.

ⁱ V. DGR VENETO n.1837 del 18/6/2004, (p.t. 3.3.).

ⁱⁱ In questo senso v. DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003; D.G.P. TRENTO n. 731 del 2.4.2004; DGR LIGURIA n. 811/2003 ed infine DGR CAMPANIA n. 2104/2004.

ⁱⁱⁱ La percentuale è fissata al 10% dalla DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 e dalla DGR CAMPANIA n. 2104/2004 nonché dal Decreto Presidente Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287/2005 (salvo che non sia lo stesso interessato a dichiarare di accettare un'offerta con compenso inferiore); al 20% dalla DGR VENETO n. 1837/2004; per converso la DGR LIGURIA collega la congruità dell'offerta alla produzione di un reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione.

ⁱⁱⁱⁱ In alcuni provvedimenti regionali si fa poi una distinzione tra disoccupati e inoccupati, riducendo per questi ultimi la redditività dell'offerta; può citarsi in tal senso la DGR CAMPANIA n. 2104/2004 che considera congrua l'offerta che assicuri un reddito superiore al minimo personale imponibile escluso da imposizione; identica distinzione è reperibile nelle DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003, DGR BASILICATA n. 1645 del 5/7/2004 e DGR PUGLIA n. 1643/03.

^{lv} Secondo DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 trascorsi sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, la soglia percentuale del 10% viene elevata al 15%.

^{lv} In tal senso v. DGP TRENTO n. 731/2004; DGR LIGURIA n. 811/2003; DGR CAMPANIA n. 2104/2004.

^{lvi} Per quanto concerne la distanza misurata in chilometri si va dai 50 Km previsti nella DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003, dalla DGR VENETO n. 1837/2004, dalla DGR CAMPANIA n. 2104/2004 nonché dalla DGR LIGURIA 811/2003; ai 30 Km previsti dalla DGP TRENTO n. 731/2004; il dato chilometrico è completamente omissso dal DGP BOLZANO n. 11/2005; inoltre in alcuni provvedimenti regionali la distanza chilometrica viene ridotta nel caso di assenza di mezzi pubblici di trasporto; v. ad esempio la DGR LIGURIA

n. 811/2003, la DGR EMILIA ROMAGNA n. 810/2003 e la DGR LOMBARDIA n. 7/2003 che in tal caso riducono la distanza a 15 Km.

^{lvii} Per quanto riguarda il tempo di percorrenza utilizzando mezzi di trasporto pubblico, è pressoché generalizzato il riferimento ai 60 minuti, salva l'ipotesi della DGR VENETO n. 1837/2004 che estende il tempo a 80 minuti.

^{lviii} V. DGP BOLZANO n. 11 del 17.1.2005.

^{lix} V. per esempio la DGR LOMBARDIA n. 7/2003.

^{lx} V. DGP TRENTO n. 731 del 2/4/2004 e DGR VENETO n.1837 del 18/6/2004; mentre il Regolamento Regionale TOSCANA n. 7/04 cit., parla di dimissioni ingiustificate rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare; la DGR ABRUZZO n. 132/05, poi, afferma che provocano la perdita dello *status* le dimissioni senza giusta causa rassegnate da rapporto di lavoro non in prova per più di una volta nel corso di ciascun anno, in seguito a corrispondente accettazione di offerta di lavoro "congrua"; di reiterate dimissioni durante il periodo di prova parla la DGR LIGURIA n. 811/2003.

^{lxi} V. il Regolamento Regionale TOSCANA n. 7/04 e DGR LIGURIA n. 811/2003.

^{lxii} V. DGR ABRUZZO n.132/05 cit.

^{lxiii} La DGR LIGURIA n.811 del 11/7/2003 prevede un periodo di sei mesi.

^{lxiv} V. la DGR EMILIA ROMAGNA n.810/03, come modificata dalla DGR n.901 del 10/5/2004, nonché il "Regolamento regionale TOSCANA n.7 del 4/2/2004, in attuazione della L. reg. 26/7/2002 n.32.

^{lxv} In materia di riesame del provvedimento di decadenza è interessante quanto previsto dalla DGR CAMPANIA n.2104 del 19/11/2004, la quale prevede la possibilità, per l'utente, di richiedere un riesame dell'atto con il quale è stata disposta la perdita dello stato di disoccupazione, entro 10 giorni dalla sua notifica, presentando l'istanza di riesame al Centro per l'impiego che ha emanato il provvedimento affinché la inoltri al Dirigente del Servizio politiche del Lavoro della Provincia interessata, gerarchicamente superiore, il quale si pronuncerà, previo parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame. Nelle more del termine per la suddetta richiesta e fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto rimane sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale ordinaria o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.

^{lxvi} V. la DGR EMILIA ROMAGNA n.810/03, come modificata dalla DGR n.901 del 10/5/2004 ; la DGR ABRUZZO n.132 del 21/2/2005 nonché il Regolamento Regionale TOSCANA n.7 del 4/2/2004, in attuazione della L. reg. 26/7/2002 n.32, il quale, tra l'altro, precisa che "il lavoratore decaduto per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe <<altro>> con la specifica di <<decaduto dallo stato di disoccupazione>> per un periodo di 12 mesi, durante il quale non potrà beneficiare delle prestazioni fornite dai servizi per l'impiego e non potrà iscriversi presso altri elenchi anagrafici", così come previsto anche dalla DGR ABRUZZO n.132/05 cit. che riduce, però, il suddetto termine da 12 a 6 mesi.

^{lxvii} A livello regionale, è da segnalare l'elevazione del valore soglia per i disabili; si veda, ad esempio, la DGR PUGLIA n.1643/03 cit., che lo eleva a €. 10.000,00.

^{lxviii} Sul lavoro occasionale accessorio v. D.M. 30/9/2005 che ha avviato la sperimentazione di questa tipologia contrattuale in alcune città.

^{lxix} Tale previsione è generalmente diffusa, citando, ad esempio, la DGR EMILIA ROMAGNA n.810/03 cit., come modificata dalla DGR n.901/04; la DGR LIGURIA n.811 del 11/7/2003; il Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro" in attuazione della delibera della Giunta Provinciale di TRENTO n.731/04 cit., il quale precisa che "*per otto e quattro mesi devono essere intesi rispettivamente 239 e 119 giorni di calendario*"; La DGR LOMBARDIA n. 7/2003; Il D.P.P. Bolzano del 17/1/2005 n.11, il quale precisa che "*nell'ipotesi di svolgimento di lavoro a termine o temporaneo nei limiti tali da garantire la conservazione e non la sospensione, la conservazione, ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione, non è automatica ma è subordinata all'invio all'Ufficio Servizio Lavoro entro e non oltre tre mesi a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, di una richiesta scritta di conservazione dello stato di disoccupazione*"; La DGR VENETO n.1837 del 18/6/2004; Il decreto del Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA n. 287 del 25/9/2005, stabilisce, in particolare, che *il lavoratore ha diritto alla conservazione in caso di svolgimento di attività lavorativa solo se "durante l'attività lavorativa si presenti all'Ufficio competente per dichiarare che il reddito annuo presunto derivante dall'attività svolta non è superiore alla soglia citata e si impegni a comunicare l'eventuale superamento della stessa nonché a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione"*; il Regolamento Regionale TOSCANA n.7 del 4/2/2004, in attuazione della L. reg. 26/7/2002 n.32; DGR BASILICATA n.1645 del 5/7/2004; DGR CAMPANIA n.2104 del 19/11/2004; DGR PUGLIA n.1643 del 4/11/2003; DGR UMBRIA n.1087 del 21/7/2003, come modificata, prima, dalla DGR n.2088 del 29/12/2003, poi, dalla DGR n.762 del 3/6/2004, la quale prevede che *"la sospensione operi anche nel caso in cui il soggetto accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante così come previsto dal d.lgs. 374/93 e dal D.M. 19/5/99, precisando che lo stato di disoccupazione si sospende per otto mesi o quattro se giovani e che, in generale, durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del Centro per l'impiego previsti sia dalla normativa statale che da quella regionale"*; e, infine, la DGR ABRUZZO n.132 del 21/2/2005.

^{lxx} Può citarsi, ad esempio, la DGR EMILIA ROMAGNA n.810 del 5/5/2003, come modificata dalla DGR n.901 del 10/5/2004, secondo cui il reddito da prendere in considerazione deve riferirsi all'anno fiscale in corso; per reddito, la circolare n.2/C/2004 della Provincia di ROMA precisa che per reddito annuale si debba intendere quello lordo, derivante esclusivamente da attività lavorativa di qualunque tipologia, non considerando, pertanto, redditi di altra natura; sull'importo "lordo" v. anche il Regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro" in attuazione della delibera della Giunta Provinciale di TRENTO n.731 del 2/4/2004.

^{lxxi} Si rinvia, ancora una volta a Liso, op. cit..

^{lxxii} V. D.G.P. TRENTO n.731/04 cit.

^{lxxiii} V. DGR LIGURIA n.811 del 11/7/2003.

^{lxxiv} Ex art.5, co.1, lett. e), L.56/87.

^{lxxv} V. a tal riguardo, la dettagliata disciplina in materia contenuta nella D.G.P. TRENTO n.731 del 2/4/2004.

^{lxxvi} V. D.G.P. TRENTO n.731/04 cit.

^{lxxvii} Cfr. Liso, cit., 98, 107 e 108 (dattilo); l'Autore, peraltro, censura il ricorso da parte delle Regioni a provvedimenti di giunta invece che a leggi regionali.

^{lxxviii} In questo senso v. La Macchia, *La pretesa al lavoro*, Torino, Giappichelli 2000; Rosato, *Stato di disoccupazione*, in Tiraboschi (a cura di), *La riforma del collocamento e i nuovi servizi per l'impiego*, milano, Giuffrè, 2003, 275.

^{lxxix} V. gli artt. 3, co. 137, l. n. 350/03; 13, d.lgs. 276/03; 1 *quinquies* l. n. 291/04 e 13, co. 2, lett. a) e co. 9 l. n. 80/05; *adde* i messaggi dell'INPS n. 23/03, 117/03, 160/03 e 19229/04.

^{lxxx} V. GarofaloD., *L'accertamento*, cit..